



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Il Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Adeguamento delle misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 da attuarsi sul territorio comunale. Riapertura parziale parchi pubblici. Riapertura cimiteri comunali.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove misure fino al 3 maggio 2020 decretando la cessazione dell'efficacia del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020, del DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 1 aprile 2020;
- il D.P.C.M. in data 26 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove misure con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30 aprile 2020

Considerato:

- che l'articolo 1, comma 1 lettera e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 stabilisce che "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro";
- che l'articolo 1, comma 1 lettera e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 stabilisce che "le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse";

Rilevato:

- che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e i dati sanitari raccolti che evidenziano un sensibile contenimento del contagio consentono una graduale riapertura dei parchi e delle aree verdi a condizione che tali aree siano recintate e dispongano di varchi di accesso dotati di chiusura tramite cancelli o altri manufatti;

Ritenuto:

- di poter adeguare il livello delle restrizioni, che erano state giustificate nelle precedenti ordinanze dalla necessità di perseguire un efficace e rigoroso distanziamento sociale e il rispetto delle misure di contenimento e di sospensione, alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30 aprile 2020;

Considerato:

- che i parchi e le aree indicate in allegato alla presente ordinanza sono perimetrare da recinzioni e fornite di un unico punto d'accesso e quindi possono essere facilmente inibite alla fruizione attraverso la chiusura del cancello e/o del varco d'ingresso e facilmente oggetto di controlli per il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento;

Ritenuto:

- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati per la riapertura dei parchi e delle aree verdi indicate in allegato e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto:

- l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 3.2 del Decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

ORDINA

- 1) in parziale revoca dell'ordinanza sindacale del 14 marzo 2020 P.G. 32977/2020, la riapertura al pubblico dei parchi pubblici e delle aree verdi comunali allegate alla presente ordinanza, al fine di consentirne la frequentazione da parte dei cittadini e animali da compagnia, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di ogni forma di assembramento; le altre aree verdi, non indicate in allegato alla presente ordinanza e chiuse con l'ordinanza sindacale del 14 marzo 2020, e le aree attrezzate per il gioco dei bambini e l'uso delle strutture per il gioco dei bambini e per altre attività ludiche rimangono chiuse e non utilizzabili, anche se collocate all'interno di parchi pubblici o aree riaperte con la presente ordinanza.
- 2) la riapertura al pubblico di tutti i cimiteri comunali con gli orari di apertura e le modalità di accesso al pubblico in vigore precedentemente alla chiusura, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di ogni forma di assembramento; conseguentemente è consentita la riapertura al pubblico dei negozi e chioschi di fiori nelle adiacenze dei cimiteri comunali, assicurando che l'accesso a tali esercizi avvenga ad opera di un solo componente del nucleo familiare, salvo accompagnamento di minori o di persone non autosufficienti. Rimane fermo il rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di ogni

forma di assembramento. L'attività all'interno dei negozi e chioschi dei fiori dovrà avvenire con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio, con l'applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di riduzione del contagio (di cui agli allegati del DPCM 26 aprile 2020).

Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto a partire dal 5 maggio 2020.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
- 3) alla Società Ferrara Tua.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 - 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
 - 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ferrara, 04/05/2020

IL SINDACO
Alan Fabbri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art.21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ferrara.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Il Sindaco

Elenco Parchi e Aree Verdi in apertura dal 5 maggio 2020 per l'avvio della fase 2 dell'emergenza COVID-19

- Parco Massari – via Biagio Rossetti
- Parco Pareschi – via Giovecca
- Parco della Vita – via Canapa
- Ippodromo – via Ippodromo/Pastro
- Acquedotto - piazza via XXIV Maggio
- Area Verde presso il Centro Sociale il Parco – via della Canapa 4

Aree sgambamento cani:

- Via Carlo Porta
- Via Valle Campazzo – Villa Fulvia
- Via Calzolari - Malborghetto
- Via Nazzario Sauro
- Area Rivana